



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI N. 66 ARTICOLI ED E' STATO COSÌ INTEGRATO E COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 18/7/2006 E GLI EMENDAMENTI RELATIVI AGLI ARTICOLI. 11, 12, 16 E 17 APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.31 DEL 25/05/2016.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Principi Generali

Il presente Regolamento determina i criteri per l'accesso ai servizi sociali, culturali ed educativi del Comune di Pieve Emanuele (MI) tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, delle norme regionali e di quanto disposto dal vigente Statuto Comunale (approvato con delibere di CC n. 17/2004; 21/2004 e 26/2004)

L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo la qualità dei servizi offerti.

Il sistema dei servizi del Comune di PIEVE EMANUELE si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo :

- a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito TU 196/2004
- b. l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c. l'informazione sui servizi disponibili;
- d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo dei servizi socio assistenziali, culturali ed educativi di seguito elencati:

- a. SOGGIORNI CLIMATICI
- b. ASSISTENZA DOMICILIARE
- c. PASTI CALDI A DOMICILIO
- d. PASTI PRESSO STRUTTURE DI RISTORAZIONE PER ANZIANI E BISOGNOSI
- e. PASTI PRESSO IL CDD
- f. ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO A FAVORE DI ANZIANI E INVALIDI ALLE STRUTTURE SANITARIE
- g. ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP CON PULMINO
- h. TRASPORTO SCUOLABUS
- i. PRESCUOLA
- j. POST SCUOLA
- k. CENTRO DIURNO ESTIVO
- l. REFEZIONE SCOLASTICA



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

I servizi suddetti sono qualificati ad ogni effetto di legge come servizi a domanda individuale per i quali la copertura del costo di gestione deve essere garantita, nei limiti e secondo le modalità fissate dalle delibere comunali annuali, dai proventi delle tariffe e contribuzioni pagate dagli utenti.

Si rinvia agli specifici regolamenti di accesso per i servizi di:

- Asilo nido
- Scuola Civica di Musica
- Sala Prove Musicali
- Centro civico Olimpia

Art. 3 Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi di cui all'art. 2 del presente Regolamento provvede il Comune di Pieve Emanuele, che ha facoltà di conferire la gestione dei singoli servizi a società partecipate dal Comune a norma degli artt. 113 e segg. del D.lgs.vo 18/08/2000 n. 267, ovvero di gestirli in economia, in appalto, in concessione, in convenzione con operatori del Terzo Settore.

Tali servizi potranno essere gestiti, altresì, secondo le modalità previsti dal D.Lgs 267/2000 e dagli artt. 11 e 16 della L. 328/2000.

I soggetti chiamati a gestire i servizi oggetto della presente disciplina regolamentare sono tenuti alla applicazione del presente regolamento secondo le modalità fissate dalle convenzioni o contratti stipulati con il Comune.

Art.4 Decorrenza delle prestazioni

Per accedere alle prestazioni elencate al precedente art. 2 i cittadini interessati devono formulare apposita richiesta scritta o domanda da redigersi secondo gli schemi allegati al presente atto sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Il funzionario responsabile con apposito provvedimento ha facoltà di modificare gli schemi suddetti al fine di adeguarli ad eventuali disposizioni che dovessero entrare in vigore ovvero semplificarne il contenuto. Tutte le prestazioni previste dal presente regolamento decorrono dalla data stabilita dai singoli atti autorizzativi. Non è ammessa la retroattività del beneficio dell'accesso all'utilizzo del servizio rispetto alla data di presentazione della domanda e di rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune indicante la fascia tariffaria di appartenenza attribuita all'utente o il contributo economico richiesto per l'accesso al servizio. Nel caso in cui sia accertato dall'ente che i servizi elencati al precedente punto 2 sono utilizzati da utenti senza titolo autorizzativi rilasciata dall'ente verrà applicata la tariffa massima o contribuzione massima prevista dalle deliberazioni comunali e i dati personali necessari per eventuali fatturazioni saranno reperiti d'ufficio

Art. 5 Criteri di valutazione della situazione economica - compartecipazione economica degli utenti

Per l'utilizzo dei servizi oggetto della disciplina del presente regolamento è obbligatoria la compartecipazione economica degli utenti al costo del servizio mediante tariffe o contribuzioni fissate da deliberazioni comunali nel rispetto dell'art. 45 del D.lgs 30-12-1992 n. 504 ed in conformità al vigente Regolamento recante le modalità di erogazione delle prestazioni e degli interventi erogati dai servizi alla persona, con particolare riferimento all'applicazione dei criteri



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

unificati di valutazione della situazione economica (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate .

Art.6 Commissione tecnica di valutazione delle riduzioni/gratuità

Al fine di assegnare eventuali riduzioni/gratuità, sulle tariffe e compartecipazioni degli utenti alle spese per i servizi oggetto del presente regolamento, è istituita una Commissione tecnica di valutazione delle istanze, costituita da minimo n. 2 Assistenti Sociali e dal Responsabile di Settore o suo Vicario ai fini della verifica della compatibilità economica.

L'operare della commissione è ispirato ai seguenti criteri generali:

- presa in carico dell'utente da parte del Servizio Sociale Professionale da almeno sei mesi o, comunque, per situazioni in cui si rilevi l'urgenza, per un tempo minimo necessario ad un'adeguata ed approfondita indagine socio economica
- attenta verifica delle condizioni socio economiche del nucleo familiare. In particolare in base alla facoltà prevista dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi , di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi indicato.

Nell'individuazione di riduzioni/gratuità si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare degli obbligati di legge .La commissione tecnica ha pertanto l'onere di acquisire e trasmettere al responsabile dell'ambito operativo omogeneo tutta la documentazione socio-economica necessaria per l'adozione del provvedimento di riduzione di tariffa o contribuzione ovvero di concessione di gratuità. Il responsabile dell'Ambito Operativo Omogeneo nel caso in cui si riscontri che i soggetti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, autorizzerà la concessione dei benefici comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, contestualmente dando comunicazione dell'avvio del procedimento a norma della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni agli obbligati di legge economicamente capaci affinché gli stessi assumano in tutto o in parte gli oneri conseguenti e rimborsino al comune gli oneri sostenuti. In caso di rifiuto tacito o espresso l'ufficio competente ha l'onere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato nonché di dare corso alla proposizione di eventuali conseguenti azioni legali.

- elaborazione di uno specifico progetto sociale che utilizzi al meglio la rete integrata dei servizi e delle prestazioni sociali, al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di servizi

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e il Servizio Sociale Professionale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- Migliorare le condizioni di vita delle persone,



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

- Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Art. 7 Controlli

Il Comune di **Pieve Emanuele** potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostenute rilasciate all'atto di presentazione delle domande di accesso al servizio ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dall'art. 6, comma d) del Regolamento, in materia di responsabilità penale per false dichiarazioni qualora, dal controllo di cui al precedente comma, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti – rappresentati dalla tariffa individuata sulla base della dichiarazione non veritiera, ed è tenuto al pagamento dell'intero costo del servizio sostenuto dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, ferma restando la denuncia d'ufficio alle autorità competenti.

I controlli dovranno essere eseguiti a cura del responsabile del procedimento nella persona del responsabile dell'Ambito Operativo Omogeneo o suo delegato. Il responsabile di procedimento è tenuto ad assicurare la tempestività, l'efficacia e l'efficienza di detti controlli nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'ente. A tal fine i controlli a campione saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di emanazione dei provvedimenti che autorizzano i richiedenti ad accedere ai servizi oggetto della presente disciplina regolamentare. La scelta degli utenti da sottoporre a controllo sarà operata sorteggiando almeno il 20 per cento degli utenti ammessi ai benefici e sottoponendo i nominativi sorteggiati alle verifiche di cui agli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000. Il responsabile del procedimento è tenuto a redigere il verbale delle operazioni di sorteggio da eseguirsi alla presenza di due testimoni estranei all'ufficio. Egli a norma dell'art. 7 della legge n. 241/90 deve dare comunicazione di avvio del procedimento di accertamento agli interessati mediante comunicazione personale. In alternativa alla comunicazione personale, nel caso il numero dei destinatari renda particolarmente gravosa la procedura di notifica, l'avvio del procedimento potrà essere esperito tramite pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web del Comune e con manifesti affissi per estratto nelle apposite bacheche istituzionali esistenti nel territorio comunale. I soggetti interessati al procedimento di controllo hanno diritto di intervenire nel corso del procedimento visionando gli atti limitatamente a quelli personali inerenti il procedimento e con esclusione di quelli inerenti le altre persone sorteggiate. Essi hanno diritto altresì di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ai fini della conclusione del procedimento di controllo.

La verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti all'atto della domanda in base alla quale gli stessi hanno avuto accesso ai benefici deve concludersi entro 60 giorni salvo comprovate motivazioni che comportino il differimento del termine di conclusione del procedimento di controllo. La conclusione del procedimento viene effettuata con l'adozione di un apposito atto amministrativo nel quale siano evidenziate tutte le fasi del procedimento di controllo, i nominativi degli utenti le cui dichiarazioni sono state sottoposte a controllo, gli esiti del controllo eseguito, i nominativi delle persone per le quali viene disposta la decadenza dai benefici, il recupero anche coattivo delle somme poste a carico a norma di legge e di regolamento, i procedimenti giudiziari che ne conseguono in relazione ad eventuali ipotesi di reato rilevate.

Nella esecuzione dei controlli il responsabile di procedimento ha facoltà di avvalersi della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, e delle banche dati disponibili presso l'Agenzia delle Entrate o altri



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

enti o istituzioni. Al riguardo a norma dell'art.72 del D.P.R. 445/2000 la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 8 Pagamenti e Recupero del credito

Nel caso in cui un utente non sia in regola coi pagamenti, si procederà all'inoltro di formale sollecito di pagamento entro 60 giorni dalla data in cui il pagamento doveva avvenire; qualora l'utente entro il termine di 30 gg. non risponda, verrà emessa formale ingiunzione di pagamento. Qualora l'utente non risponda entro il successivo termine di 30 giorni si procederà ad iscrivere a ruolo la somma dovuta e a procedere alla riscossione coattiva, con aggravio di oneri, spese ed interessi di mora nella misura del 10% a carico dell'utente.

Fatta salva la procedura di cui sopra nel caso di utenti recidivi che alla scadenza non paghino le tariffe o le contribuzioni dovute per 2 volte consecutive nell'arco di 6 mesi o per tre volte non consecutive nell'arco di un anno dovrà essere disposta, con formale atto, la sospensione dal servizio. Il servizio potrà essere riattivato in tal caso alle seguenti condizioni:

1. che siano intervenuti tutti i pagamenti relativi ai servizi erogati dal comune
2. che l'utente versi al comune prima della riattivazione del servizio un acconto pari ad una mensilità da conguagliarsi a conclusione del periodo di utilizzo del servizio.
3. che l'utente versi oltre alle somme indicate ai precedenti punti 1 e 2 sanzioni interessi e spese secondo le modalità previste nel vigente regolamento generale per la riscossione delle entrate non soggette a disciplina speciale.

Art. 9 Multiservizi

Al fine di facilitare ed agevolare l'accesso ai servizi a domanda individuale da parte dei nuclei familiari viene inserito il seguente sistema di scontistica relativo ai multiservizi.

Questo sistema garantisce agevolazioni tariffarie ai cittadini pievesi che rientrano nelle casistiche di seguito elencate:

- a) Nuclei familiari che hanno più componenti che usufruiscono del medesimo servizio
- b) Nuclei familiari che hanno uno o più componenti che usufruiscono di più servizi
- c) Persone sole che usufruiscono di più servizi o di servizi potenziati.

I servizi che rientrano in tale sistema di scontistica sono i seguenti:

SERVIZI SCOLASTICI

Refezione

Pre scuola

Post scuola

Trasporto scolastico



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

SERVIZI SOCIALI

Asilo Nido

Sad

Pasti a domicilio

Trasporto disabili

Trasporto anziani e invalidi alle strutture socio sanitarie

Buoni Pasto

Per quanto attiene ai servizi di Centro Diurno Estivo e Soggiorni Climatici verrà applicato uno sconto pari al 30% per uno solo dei familiari di quei nuclei familiari che hanno più componenti che usufruiscono del medesimo servizio

Per gli altri servizi ai nuclei familiari che rientrano nelle casistiche di cui ai precedenti punti a), b) o c) verrà applicato un sconto automatico , senza intervento del servizio sociale , del 30% solo su uno dei servizi individuati dal Responsabile dell'ambito operativo omogeneo competente in base all'elenco di seguito formulato. Inoltre lo sconto suddetto sarà concesso esclusivamente nei confronti di uno solo dei componenti il nucleo familiare utilizzatore dei servizi.

TABELLA DI APPLICAZIONE DELLA SCONTISTICA

- 1) Trasporto Scolastico
- 2) Post scuola
- 3) Pre scuola
- 4) Refezione
- 5) Asilo Nido
- 6) Sad
- 7) Accompagnamento e trasporto anziani e invalidi alle strutture socio sanitarie
- 8) Pasti a domicilio
- 9) Buoni pasto
- 10) Trasporto disabili

Sarà onere della famiglia, al momento di accesso al servizio, indicare nel modulo di iscrizione l'appartenenza ad una delle casistiche di cui ai precedenti punti a), b) e c) del comma 1.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO II CENTRO DIURNO ESTIVO

Art. 10 Descrizione ed erogazione del servizio

Il Centro Diurno Estivo garantisce nel periodo estivo attività ed iniziative socializzanti, educative e ludiche, a favore dei minori dai 3 agli 11 anni. Il CDE pone particolare attenzione nell'attuare interventi laboratoriali di gruppo, di gioco e alla conoscenza del territorio. Crea opportunità di aggregazione e di comunicazione tra i bambini, offrendo un valido supporto alle famiglie in occasione dell'assenza temporanea delle figure genitoriali. Il CDE può intervenire sui minori le cui famiglie sono carenti di supporti culturali e sui minori in grave disagio per offrire loro una occasione di crescita completa e armonica; particolare attenzione verrà prestata all'integrazione dei minori frequentanti il centro.

Il servizio viene erogato per N° 5 settimane/anno per i bambini della scuola dell'infanzia e per N° 7 settimane/anno per i bambini della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Il numero massimo di iscritti è definito annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il CDE viene attivato nel periodo compreso tra il termine dell'anno scolastico e l'avvio del successivo a.s. secondo un calendario approvato annualmente dal Responsabile del Settore.

Le informazioni di cui sopra sono rese note alla cittadinanza attraverso manifesti pubblici e pubblicazione sul sito comunale.

Il servizio si espleta dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

Pre orario: dalle 7.30 alle 8.30

Attività: dalle 8.30 alle 16.30

Post orario: dalle 16.30 alle 18.00

Trasporto da e per il centro estivo

Annualmente verranno definiti con il gestore del servizio orari e modalità di ingresso e di uscite dei frequentanti il CDE e comunicati al momento dell'iscrizione al servizio. E' obbligo di tutti i frequentanti attenersi rigorosamente al rispetto di tali modalità operative del servizio.

Art. 11 Requisiti di accesso al servizio

Il servizio viene erogato, in via prioritaria, ai cittadini residenti del Comune di Pieve Emanuele e verificata la disponibilità, ai non residenti dell'infanzia e per N° 7 settimane/anno per i bambini della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

E' necessario essere in regola con i pagamenti relativi a tutti i servizi scolastici compreso il servizio obbligatorio della refezione scolastica. Il titolare di Posizione Organizzativa può autorizzare, su richiesta scritta dell'interessato, un piano di rientro nei casi di importi di insoluto elevati.

Per accedere al servizio è necessario presentare entro e non oltre i termini stabiliti dal "Avviso informativo" diffuso dall'Ufficio Pubblica Istruzione, di norma entro il 20 maggio di ogni anno, quanto segue:



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

- scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte;
- eventuale dichiarazione attestante l'orario di lavoro dei genitori;
- eventuale documentazione medica attestante l'idoneità del minore alla frequenza delle attività in piscina;
- documentazione medica attestante necessità di diete speciali e/o altre allergie.

L'ufficio darà tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio.

Nel caso in cui le domande di accesso superino il numero di posti disponibili, verrà data priorità di accesso agli utenti in carico al Servizio Sociale Professionale e quindi, agli utenti residenti nel territorio comunale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso al servizio.

Nel caso di un numero di domande superiore alla disponibilità (dettate dalla compatibilità di bilancio) l'Ufficio Pubblica Istruzione predispone una graduatoria sulla base della data di presentazione della domanda. Il numero massimo di iscritti è determinato annualmente a seconda delle disponibilità di bilancio

Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino variazioni nel numero degli educatori addetti al servizio e siano formalmente presentate all'ufficio entro e non oltre il giovedì antecedente la settimana di frequenza richiesta. L'accoglimento della domanda comporta il pagamento dell'intera retta settimanale.

Art. 12 Contribuzione

1.L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti fissata da apposita deliberazione comunale .

Il servizio pasto / trasporto/pre orario e post orario viene erogato ai bambini frequentanti il Centro Estivo senza costi aggiuntivi in quanto inclusi nella quota di compartecipazione a carico dell'utente.

2.L'importo della compartecipazione alla spesa dovrà essere pagato dagli utenti in unica soluzione al momento dell'iscrizione. Nel caso di iscrizione ad almeno 5 settimane di centro o di almeno due figli è possibile fare richiesta di dilazione di pagamento con versamento del 50% dell'importo dovuto al momento dell'iscrizione e del restante 50% entro il 15 luglio dello stesso anno.

3.Il mancato pagamento dell'importo della contribuzione a carico degli utenti comporta la decadenza dal diritto di usufruire del servizio. Della intervenuta decadenza dal servizio il funzionario deve dare immediata comunicazione scritta sia all'utente, sia al gestore.

Art.13 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

1.E' ammessa la rinuncia al servizio o il ritiro solo per gravi e motivate ragioni quali: malattia dell'utente, cambio di residenza, gravi comprovate documentate e motivate ragioni di famiglia. Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale disdetta allegando la documentazione comprovante i gravi motivi della rinuncia o ritiro.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Il rimborso della contribuzione è ammesso nei seguenti casi e nella seguente misura:

- a) nel caso la rinuncia al servizio avvenga con formale disdetta prima del suo avvio e del suo utilizzo è ammesso il rimborso del 100% dell'importo della contribuzione pagata:
- b) nel caso la rinuncia /ritiro dal servizio avvenga dopo che l'utente ha cominciato a frequentarlo non è ammesso il rimborso per i rimanenti giorni della settimana di frequenza ma solo per la settimana o le settimane successive nella misura del 75% della contribuzione pagata nel solo caso in cui sia intervenuta formale disdetta a norma del precedente comma 1.

Non è ammesso rimborso della contribuzione pagata nei casi diversi da quelli indicati al precedente comma.

TITOLO III

I SERVIZI DI PROLUNGAMENTO ORARIO: PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

Art.14 Descrizione del servizio

I servizi di prolungamento orario: pre-scuola e post – scuola si configurano come servizi socio-educativi, finalizzati all'assistenza ai bambini ad integrazione del normale orario scolastico nelle ore mattutine e pomeridiane, nelle fasce precedenti e successive al normale orario scolastico.

Tali servizi sono destinati alle famiglie, che per reali esigenze di lavoro, hanno necessità di anticipare e/o prolungare la permanenza alle scuole dell'infanzia dei figli prima dell'orario scolastico.

Tali servizi sono destinati agli utenti delle scuole dell'infanzia statali e delle scuole primarie statali. L'Amministrazione Comunale attiverà il servizio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e previo accordo con le Istituzioni Scolastiche ospitanti il servizio, in presenza di minimo n° 10 richiedenti per ciascun plesso scolastico. Il numero massimo di iscritti è determinato annualmente a seconda delle disponibilità di bilancio.

Art. 15 Erogazione del servizio

Il servizio viene erogato a partire dall'inizio dell'anno scolastico sino al termine stabilito dal calendario scolastico delle Istituzioni Scolastiche del territorio comunale.

Il prescuola si espleta dal lunedì al venerdì con il seguente orario

Scuola dell'infanzia : 7.30 - 8.00

Scuola Primaria : 7.30 - 8.30

In accordo con le Istituzioni Scolastiche del Territorio sono previste le seguenti fasce di entrata:

Scuola dell'infanzia entrata unica alle ore 7.30

Scuola Primaria 1° ENTRATA dalle ore 7,30 alle ore 7,35

2° ENTRATA dalle ore 8,00 alle ore 8,05

Il servizio si espleta dal lunedì al venerdì con il seguente orario

Scuola dell'infanzia: 16.00 - 18.00

Scuola Primaria :16.30 - 18.00



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

In accordo con le Istituzioni Scolastiche del Territorio sono previste le seguenti fasce di uscita:

Scuola dell'infanzia dalle ore 16,45 alle 17,00 e dalle 17,45 alle 18,00

Scuola Primaria dalle ore 17,00 alle 17,15 e dalle 17,45 alle 18,00

Art. 16 Requisiti di accesso al servizio

Il servizio viene erogato ai cittadini frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie di Pieve Emanuele.

E' necessario essere in regola con i pagamenti relativi a tutti i servizi scolastici compreso il servizio obbligatorio della refezione scolastica. Il titolare di Posizione Organizzativa può autorizzare, su richiesta scritta dell'interessato, un piano di rientro nei casi di importi di insoluto elevati.

Per accedere al servizio è necessario presentare entro e non oltre i termini stabiliti dal "Bando di ammissione" diffuso annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione, di norma entro il 31 maggio di ogni anno, quanto segue:

- scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- dichiarazione attestante l'orario di lavoro dei genitori
- attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell'anno precedente (gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)

Le domanda saranno esaminate entro dieci giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. L'ufficio darà tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio.

Nel caso in cui le domande di accesso superino il numero di posti disponibili, verrà data priorità di accesso agli utenti in carico al Servizio Sociale Professionale e quindi, agli altri utenti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso al servizio.

Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino variazioni nel numero degli operatori addetti al servizio e siano formalmente presentate all'ufficio.

Art. 17 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti determinata annualmente dalla Giunta comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare in conformità alle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista. I non residenti sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista.

L'importo della compartecipazione alla spesa dovrà essere pagato dagli utenti in unica soluzione al momento dell'iscrizione. E' possibile fare richiesta di dilazione di pagamento in due rate, con versamento del 60% dell'importo dovuto al momento dell'iscrizione e il restante 40% entro metà dicembre di ogni anno.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Il mancato pagamento dell'importo della contribuzione a carico degli utenti comporta la decadenza dal diritto di usufruire del servizio.

Della intervenuta decadenza dal servizio il funzionario deve dare immediata comunicazione scritta sia all'utente, sia al gestore.

La quota di contribuzione a carico dell'utenza è fissa indipendentemente dai giorni di frequenza.

Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine potranno essere accolte solo nel caso in cui la nuova iscrizione non vada ad alterare il necessario rapporto numerico educatori/bambini; diversamente saranno mantenute in lista d'attesa.

In caso di accoglimento di domande di iscrizione presentate fuori termine, l'accoglimento della domanda entro il 31 dicembre comporta il pagamento dell'intera contribuzione; l'accoglimento della domanda in data successiva al 31 dicembre comporta il pagamento del 70% della contribuzione.

Art. 18 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammessa la rinuncia al servizio o il ritiro solo per gravi e motivate ragioni quali: malattia dell'utente, cambio di residenza, gravi comprovate documentate e motivate ragioni di famiglia. Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale disdetta allegando la documentazione comprovante i gravi motivi della rinuncia o ritiro.

Il rimborso della contribuzione è ammesso nei seguenti casi e nella seguente misura:

- a) nel caso in cui la rinuncia al servizio avvenga con formale disdetta entro e non oltre il 31 agosto è ammesso il rimborso del 100% dell'importo della contribuzione pagata;
- b) nel caso in cui la rinuncia /ritiro dal servizio avvenga per giustificato motivo a norma del precedente comma 1 previa formale disdetta entro e non oltre il 30 settembre è ammesso il rimborso del 75% della contribuzione pagata

Non è ammesso rimborso della contribuzione pagata nei casi diversi da quelli indicati al precedente comma.

TITOLO IV SERVIZIO SCUOLABUS

Art. 19 Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di primo grado residenti nel territorio comunale, nonché agli alunni residenti a Fizzonasco frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Pieve Emanuele, al fine di favorire l'adempimento del diritto/dovere all'istruzione. Possono accedere a tale servizio anche gli alunni non residenti, purché domiciliati nel territorio comunale.

Art. 20 Erogazione del servizio

Il servizio viene erogato per tutto il periodo di funzionamento delle scuole, tenendo conto dei calendari scolastici adottati dai Consigli d'Istituto delle singole Istituzioni Scolastiche.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Il servizio si espleta dal lunedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio. Gli orari e le fermate dello scuolabus vengono comunicate alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico e stabilite dall'Ufficio competente sulla base delle iscrizioni ricevute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 21 Requisiti di accesso al servizio

Per accedere al servizio è necessario presentare entro e non oltre i termini stabiliti dal "Bando di ammissione" diffuso annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione, di norma entro il 31 maggio di ogni anno, quanto segue:

- scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- dichiarazione attestante l'orario di lavoro dei genitori
- attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell'anno precedente (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)

Le domande saranno esaminate entro dieci giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. L'ufficio darà tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio.

Nel caso in cui le domande di accesso superino il numero di posti disponibili, verrà data priorità di accesso agli utenti in carico al Servizio Sociale Professionale e quindi, agli altri utenti in base alla distanza dalla sede scolastica e, in subordine, alla data di presentazione delle domande di accesso al servizio.

L'istruttoria viene effettuata dall'Ufficio Pubblica Istruzione che verifica l'esistenza dei requisiti e la completezza della documentazione. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione in cui si obbliga:

- ad accompagnare e ritirare alla fermata indicata negli orari stabiliti, il minore personalmente o a mezzo di altro adulto delegato;
- in ogni caso solleva l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus e/o negli eventuali tempi di attesa;
- inoltre si impegna a richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.
- di accettare che l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla famiglia, abbia la facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi tenga ripetuti comportamenti scorretti e compromettenti per l'altrui incolumità.

Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni dei percorsi o modifica degli orari già stabiliti e comunque nel limite di capienza dei mezzi.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Art. 22 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti determinata annualmente dalla Giunta comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare in conformità alle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista. I non residenti sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista.

L'importo della compartecipazione alla spesa dovrà essere pagata dagli utenti mediante versamento su conto corrente postale, in un'unica soluzione, entro e non oltre cinque giorni prima dell'avvio del servizio. Il mancato pagamento dell'importo della contribuzione a carico degli utenti comporta la decadenza dal diritto di usufruire del servizio.

Della intervenuta decadenza dal servizio il funzionario deve dare immediata comunicazione scritta sia all'utente, sia al gestore.

La quota di contribuzione a carico dell'utenza è fissa indipendentemente dai giorni di frequenza.

Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine potranno essere accolte solo nel caso in cui la nuova iscrizione non vada ad alterare il necessario rapporto numerico educatori/bambini; diversamente saranno mantenute in lista d'attesa.

In caso di accoglimento di domande di iscrizione presentate fuori termine, l'accoglimento della domanda entro il 31 dicembre comporta il pagamento dell'intera contribuzione; l'accoglimento della domanda in data successiva al 31 dicembre comporta il pagamento del 70% della contribuzione.

Art. 23 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammessa la rinuncia al servizio o il ritiro solo per gravi e motivate ragioni quali: malattia dell'utente, cambio di residenza, gravi comprovate documentate e motivate ragioni di famiglia. Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale disdetta allegando la documentazione comprovante i gravi motivi della rinuncia o ritiro.

Il rimborso della contribuzione è ammesso nei seguenti casi e nella seguente misura:

- a) nel caso in cui la rinuncia al servizio avvenga con formale disdetta entro e non oltre il 31 agosto è ammesso il rimborso del 100% dell'importo della contribuzione pagata;
- b) nel caso in cui la rinuncia /ritiro dal servizio avvenga per giustificato motivo a norma del precedente comma 1 previa formale disdetta entro e non oltre il 30 settembre è ammesso il rimborso del 75% della contribuzione pagata

Non è ammesso rimborso della contribuzione pagata nei casi diversi da quelli indicati al precedente comma.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO V SERVIZIO REFEZIONE

Art. 24 Descrizione del servizio

Il servizio di refezione scolastica viene fornito agli utenti della scuola dell'infanzia e primaria e agli alunni iscritti al tempo pieno delle scuole secondarie di primo grado nell'ambito delle attività educative promosse dalle Istituzioni Scolastiche del territorio.

Il servizio di refezione scolastica è fornito sulla base di apposita convenzione, che disciplina le modalità di effettuazione dei servizi di refezione, le caratteristiche tecniche di dettaglio necessarie per il buon andamento del servizio, inclusa la determinazione della quantità di prodotto biologico da somministrare ed i luoghi presso i quali tale servizio sarà reso.

La gestione assume tutte le responsabilità derivanti dall'ingestione da parte degli utenti di cibi contaminati e/o avariati.

La Società che gestisce il servizio pertanto risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte delle società assicuratrici.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse derivassero al Comune o a terzi, cose o persone si intenderà senza riserve od eccezioni, a totale carico del gestore.

Art. 25 Commissione Mensa

E' costituita presso il Comune di Pieve Emanuele la Commissione Mensa, le cui finalità, composizione e funzionamento sono definiti da apposito Regolamento.

Art. 26 Erogazione del servizio

Il servizio viene erogato per tutto il periodo di funzionamento delle scuole, tenendo conto dei calendari scolastici adottati dai Consigli d'Istituto delle singole istituzioni Scolastiche.

Il servizio si espleta dal lunedì al venerdì in base ai calendari scolastici e agli orari adottati dai singoli istituti.

Art. 27 Requisiti di accesso al servizio

Per accedere al servizio è necessario presentare entro e non oltre i termini stabiliti dal "Bando di ammissione" diffuso annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione, di norma entro il 31 maggio di ogni anno, quanto segue:

- scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell'anno precedente (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
- eventuale documentazione medica attestante necessità di diete speciali e/o altre allergie.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

L'ufficio darà tempestiva comunicazione della quota di compartecipazione alla spesa calcolata sulla base della soglia ISEE di appartenenza del nucleo familiare.

Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine, potranno essere accolte; in tal caso la tariffa calcolata sulla base della soglia ISEE di appartenenza del nucleo familiare decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda; per il periodo antecedente verrà applicata la tariffa massima.

Art. 28 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare. Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista. I non residenti sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista.

La gestione del servizio di riscossione delle tariffe o contribuzioni poste a carico degli utenti, ivi compresa tutta l'attività conseguente, contenzioso e morosità incluse è espletata dal comune o da soggetto cui il servizio è conferito

Il pagamento della tariffa, in forza della vigente convenzione per la gestione del servizio dovrà essere effettuato direttamente, al gestore del servizio, che provvederà a emettere mensilmente bollettino di pagamento calcolato sulla base delle presenze effettive dell'alunno iscritto al servizio di refezione e della tariffa attribuita dall'ufficio all'utente.

E' onere dell'ente informare tempestivamente l'utenza in ordine ad eventuali cambiamenti inerenti la gestione del servizio che dovessero comportare variazioni sia del soggetto gestore che delle modalità di pagamento della tariffa e di gestione del servizio di riscossione.

Art. 29 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

Poiché il servizio di refezione scolastica è inserito nell'ambito delle attività didattiche delle Istituzioni Scolastiche del territorio, il ritiro dal servizio è possibile per trasferimento ad altra Istituzione Scolastica o per gravi e motivate ragioni quali: malattia dell'utente, cambio di residenza, gravi comprovate documentate e motivate ragioni di famiglia e comunque previa autorizzazione del dirigente scolastico. Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale comunicazione all'ufficio allegando la documentazione comprovante i motivi della rinuncia o ritiro.

Resta inteso che verranno addebitati all'utente solo i pasti effettivamente consumati.

TITOLO VI SOGGIORNI CLIMATICI

Art. 30 Descrizione del servizio

Rientrano nel presente servizio i soggiorni marini e termali organizzati annualmente dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Il Servizio persegue le seguenti finalità:

- la prevenzione del degrado psicofisico;
- il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia;
- la realizzazione di spazi di benessere psicofisico;
- favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
- la realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno marino e termale.

Art.31 Erogazione del servizio

Il numero di soggiorni climatici, la durata ed il numero di utenti è determinato annualmente dal Responsabile del Settore Socioculturale sulla base delle disponibilità in bilancio e comunicato alla popolazione anziana attraverso bandi pubblici; in tali bandi verranno indicati anche i termini per la presentazione delle domande di accesso ai soggiorni marini e termali.

Art. 32 Requisiti di accesso al servizio

Il servizio viene erogato ai cittadini residenti nel Comune di Pieve Emanuele in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver compiuto il 60 anno di età entro il giorno antecedente la data della partenza del turno al quale intendono partecipare;
- risultare maggiorenni portatori di handicap certificati.

In caso di coppie è sufficiente che uno dei richiedenti sia in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente comma.

Nei casi di non autosufficienza mentale o motoria, debitamente certificata, è consentita la partecipazione solo previa presenza di un accompagnatore scelto direttamente dall'anziano. Le spese relative al soggiorno dell'accompagnatore sono a carico dell'utente. Nel caso in cui all'accompagnatore debba essere corrisposto un compenso questo resta a carico dell'utente. Nel caso in cui l'accompagnatore sia in possesso dei requisiti di accesso al servizio, lo stesso deve corrispondere la quota di partecipazione prevista per la corrispondente fascia ISEE.

Nel caso in cui le domande di accesso superino il numero di posti disponibili, verrà data priorità di accesso agli utenti in carico al Servizio Sociale Professionale e quindi, agli utenti residenti nel territorio comunale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso al servizio.

Per accedere al servizio è necessario:

- presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- presentare attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell'anno precedente (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
- presentare la documentazione medica attestante l'idoneità del soggiorno allo stato di salute dell'utente, anche in relazione ad eventuali cure termali richieste



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Le domanda saranno esaminate entro dieci giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. L'ufficio darà tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio e della relativa quota di compartecipazione alla spesa.

Art. 33 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare in conformità alle deliberazioni del Consiglio Comunale. Gli utenti che non desiderano presentare attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista. I non residenti sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista. L'utilizzo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la contribuzione è comunque dovuta per intero.

L'importo della compartecipazione alla spesa dovrà essere pagata dagli utenti mediante versamento su conto corrente postale, in un'unica soluzione, entro e non oltre cinque giorni prima dell'avvio del servizio. Il mancato pagamento dell'importo della contribuzione a carico degli utenti comporta la decadenza dal diritto di usufruire del servizio.

Della intervenuta decadenza dal servizio il funzionario deve dare immediata comunicazione scritta sia all'utente, sia al gestore.

La quota di contribuzione a carico dell'utenza è fissa indipendentemente dai giorni di effettivo utilizzo.

Art.34 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammessa la rinuncia al servizio o il ritiro solo per gravi e motivate ragioni quali: malattia dell'utente, cambio di residenza, gravi comprovate documentate e motivate ragioni di famiglia.

Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale disdetta allegando la documentazione comprovante i gravi motivi della rinuncia o ritiro.

Il rimborso della contribuzione è ammesso nei seguenti casi e nella seguente misura:

a) nel caso in cui la rinuncia al servizio avvenga con formale disdetta entro e non oltre cinque giorni prima della partenza è ammesso il rimborso del 100% dell'importo della contribuzione pagata purché non sia addebitata all'Ente alcuna penale da parte dell'affidatario ovvero l'ente non incorra nella perdita della caparra versata. Nel caso sia stata versata la caparra o acconto per l'organizzazione del servizio e sia addebitata all'ente la penale si procede al rimborso secondo le modalità previste alla successiva lettera b).

b) nel caso in cui la rinuncia /ritiro dal servizio avvenga per giustificato motivo a norma del precedente comma 1, previa formale disdetta, dopo il termine indicato alla precedente lettera a), ovvero dopo che l'utente ha cominciato ad utilizzare il servizio è ammesso il rimborso della contribuzione nella misura pari alla differenza risultante tra quanto pagato dall'utente a titolo di contribuzione e le spese sostenute dall'ente inclusa la penale pagata all'affidatario per la disdetta del servizio. Le spese di trasporto per rinuncia/ritiro anticipato dal soggiorno sono a totale carico dell'utente.

E' dovere degli utenti assicurare che i soggiorni climatici si svolgano in un clima armonioso e sereno evitando di incorrere in comportamenti molesti o irrispettosi nei confronti degli altri ospiti della struttura alberghiera, di terzi e degli organizzatori.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Il funzionario responsabile o suo delegato possono disporre l'allontanamento dal servizio nei confronti di chi attua comportamenti molesti o irrispettosi nei confronti del gruppo che partecipa al soggiorno o di terzi che siano ospiti delle strutture alberghiere prescelte. La sospensione e l'allontanamento dal servizio per colpa dell'utente avvengono a spese dell'utente medesimo e senza diritto alla restituzione della contribuzione pagata.

TITOLO VII SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 35 Descrizione del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare; ciò permette di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, difficoltà e rischio di isolamento, di favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza e di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione e i ricoveri impropri.

Prestazioni del servizio

Il Servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

A)- aiuto nella cura della persona:

- pulizia per l'igiene quotidiana, comprese prestazioni di pedicure e manicure, bagno e uso di prodotti dermatologici per l'igiene indicati dal medico curante all'utente;
- vestizione ed alzata dal letto;
- somministrazione dei pasti;

B)- aiuto per favorire l'autosufficienza nelle attività quotidiane:

- mobilitazione dell'anziano/invalido allettato;
- aiuto nella deambulazione sia all'interno che *all'esterno* dell'ambiente domestico;
- accompagnamento presso medici di base, presidi sanitari, uffici pubblici, per il disbrigo di pratiche urgenti e/o indispensabili;

C)- aiuto per il governo dell'abitazione:

- pulizia ordinaria dell'alloggio consistente nel riordino e sanificazione degli ambienti di vita, quali cucina, bagno, camera da letto, soggiorno, suppellettili ed arredi di uso corrente;
- pulizia straordinaria dell'alloggio, compresi i mobili e le suppellettili (pulizie di fino), almeno semestrale per le persone sole e meno abbienti;
- cambio e lavaggio anche giornaliero della biancheria in base alle necessità igieniche;
- preparazione o aiuto nella preparazione del pasto e per gli acquisti;
- interventi di piccola manutenzione;

D)- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (in accordo con il Medico di Medicina Generale che coordina le prestazioni sanitarie) con esclusione delle prestazioni tipicamente infermieristiche:

- frizioni e massaggi antidecubito;
- cambio di piccole medicazioni;
- assistenza per la corretta assunzione dei farmaci ed esecuzione di prescrizioni mediche;
- misurazione della temperatura corporea;



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

E)- prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione:

- interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale, favorendo il contatto ed i rapporti con strutture e luoghi di ritrovo ricreativi e culturali per promuovere la partecipazione dell'utente alla vita comunitaria;
- coinvolgimento del vicinato, dei parenti e del volontariato locale;

F)-Ulteriori prestazioni

- nei casi di accertata necessità il Comune si riserva, previa acquisizione di idonea professionalità, di attivare oltre alle predette prestazioni, misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e simili ove prescritti dal medico curante con utilizzo della dotazione strumentale necessaria messa a disposizione degli utenti;

Il Servizio non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- interventi sanitari
- interventi medico-infermieristici, ad eccezione della prevenzione e cura delle piaghe da decubito e del controllo e l'assunzione di farmaci e di quanto specificato al punto F)
- riabilitazioni specialistiche.

Il servizio viene erogato in presenza di persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e di persone adulte invalide, residenti sul territorio comunale, incapaci, anche temporaneamente, di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, sole o che non dispongano di sufficiente assistenza da parte dei familiari.

Art.36 Erogazione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato dal lunedì al sabato, in orario diurno (dalle ore 7.00 alle ore 19.00) durante tutto il corso dell'anno con esclusione dei giorni festivi. Il servizio può essere erogato anche la domenica esclusivamente per persone sole e totalmente non autosufficienti o allettate.

Art. 37 Requisiti di accesso al servizio

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare le persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e le persone adulte invalide, incapaci, anche temporaneamente, di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, sole o che non dispongano di sufficiente assistenza da parte dei familiari, residenti sul territorio comunale.

A titolo esemplificativo:

- persone che vivono sole o in famiglia, in condizioni di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani di vita;
- persone che vivono in famiglie con difficoltà ad espletare le attività assistenziali;
- soggetti in situazioni di bisogno segnalati altri servizi specialistici

E' competenza dell'Assistente Sociale la formulazione e l'aggiornamento del Progetto individuale e la proposta in merito all'ammissione al servizio che deve essere autorizzata dal funzionario del Servizio Sociale comunale competente per il riscontro della compatibilità economica.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Per accedere al servizio è necessario:

- presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte e corredata da apposito certificato medico comprovante lo stato di necessità di attivazione dell'intervento
- presentare attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell'anno precedente (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
- effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
- sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio

La domanda viene esaminata entro quindici giorni dal momento del ricevimento e viene data tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio e della relativa quota di compartecipazione alla spesa.

Art. 38 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare.

Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista. I non residenti sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista.

Le quote di compartecipazione della spesa, calcolate sul numero di ore di servizio erogate, dovranno essere pagate nella misura fissata dall'ente, mediante versamento su conto corrente postale o presso la Tesoreria Comunale.

L'ufficio competente provvederà a emettere mensilmente e precisamente entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, bollettino di pagamento calcolato sulla base delle prestazioni effettuate e della tariffa attribuita dall'ufficio all'utente. I pagamenti delle contribuzioni dovute dagli utenti dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di avviso di pagamento, pena l'avvio delle procedure di recupero del credito che dovranno essere attuate a norma del precedente art.8.

E' onere dell'ente informare tempestivamente l'utenza in ordine ad eventuali cambiamenti inerenti la gestione del servizio che dovessero comportare variazioni sia del soggetto gestore che delle modalità di pagamento della tariffa e di gestione del servizio di riscossione.

Art. 39 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammesso il ritiro dal servizio. Nel caso in cui l'utente intenda ritirarsi dal servizio dovrà presentare formale disdetta.

L'erogazione del servizio sarà sospesa entro il 5° giorno lavorativo successivo alla formale disdetta dell'utente; conseguentemente l'utente è tenuto al correlato pagamento della prestazioni ricevute.

In caso di ricoveri o altri spostamenti dal domicilio l'utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio, ai fini della sospensione del servizio SAD. In caso di mancata comunicazione verranno addebitate all'utente le prestazioni programmate.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO VIII SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Art. 40 Descrizione del servizio

Il servizio di pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione.

Questo servizio tende a favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza.

L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e case protette.

Il servizio viene erogato in presenza di persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e gli adulti invalidi, residenti sul territorio comunale, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, a condizione che siano soli durante l'orario dei pasti e che altre eventuali figure di supporto non siano in grado di aiutarli in tale incombenza.

Il servizio di pasti a domicilio può essere erogato in integrazione con le altre prestazioni sanitarie erogate dai competenti servizi dell'A.S.L. o da strutture con questa convenzionate, nonché da altri interventi offerti dalla Rete dei servizi alla popolazione anziana ed altri servizi alla persona eventualmente erogati sia dall'Amministrazione Comunale che dal volontariato sociale.

Art.41 Erogazione del servizio

Il servizio pasti - erogato per il pasto di mezzodì - viene prestato durante tutto il corso dell'anno.

Art. 42 Requisiti di accesso al servizio

Sulla base delle vigenti normative, vengono individuati quali destinatari degli interventi del servizio pasti a domicilio le persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e gli adulti invalidi, residenti sul territorio comunale, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, a condizione che siano soli durante l'orario dei pasti e che altre eventuali figure di supporto non siano in grado di aiutarli in tale incombenza,

A titolo esemplificativo:

- persone che vivono sole o in coppia, in condizioni di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- persone che vivono in famiglie con difficoltà ad espletare le attività assistenziali;
- soggetti in situazioni di bisogno segnalati da altri servizi specialistici.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

E' competenza dell'Assistente Sociale la formulazione ed l'aggiornamento del Progetto individuale e la decisione in merito all'ammissione al servizio autorizzata dal funzionario del Servizio Sociale comunale competente per il riscontro della compatibilità economica.

Per accedere al servizio è necessario:

- presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- presentare attestazione ISEE in corso di validità (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
- effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
- sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio

La domanda viene esaminata entro quindici giorni dal momento del ricevimento e viene data tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio e della relativa quota di compartecipazione alla spesa.

Art. 43 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare . Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista.

La gestione del servizio di riscossione delle tariffe o contribuzioni poste a carico degli utenti, ivi compresa tutta l'attività conseguente, contenzioso e morosità incluse è espletata dal comune o da soggetto cui il servizio è conferito.

Il pagamento della tariffa ,in forza della vigente convenzione per la gestione del servizio dovrà essere effettuato direttamente alla società che gestisce il servizio, la quale provvederà a emettere mensilmente bollettino di pagamento calcolato sulla base dei pasti consumati e della tariffa attribuita dall'ufficio all'utente.

E' onere dell'ente informare tempestivamente l'utenza in ordine ad eventuali cambiamenti inerenti la gestione del servizio che dovessero comportare variazioni sia del soggetto gestore che delle modalità di pagamento della tariffa e di gestione del servizio di riscossione.

Art. 44 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammesso il ritiro dal servizio. Nel caso in cui l'utente intenda ritirarsi dal servizio dovrà presentare formale disdetta.

L'erogazione del servizio sarà sospesa entro il 5° giorno lavorativo successivo alla formale disdetta dell'utente; conseguentemente l'utente è tenuto al correlato pagamento della prestazioni ricevute.

In caso di ricoveri o altri spostamenti dal domicilio l'utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio, ai fini della sospensione del servizio. In caso di mancata comunicazione verranno addebitati all'utente i pasti preparati.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO IX SERVIZIO BUONI PASTO PRESSO STRUTTURE DEL TERRITORIO

Art. 45 Descrizione del servizio

Il servizio di pasti presso strutture del territorio, annualmente individuate dagli uffici competenti, è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione. Il servizio si rivolge, in particolare, ad utenti impediti alla fruizione dei pasti perché vivono soli o in nuclei familiari disgregati, con la finalità limitare disordini nelle abitudini alimentari e garantire l'opportunità di incontro con altri.

Questo servizio tende a favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e case protette.

Art. 46 Erogazione del servizio

Il servizio viene erogato in presenza di persone anziane parzialmente autosufficienti e di adulti invalidi, residenti sul territorio comunale, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, a condizione che siano soli durante l'orario dei pasti e che altre eventuali figure di supporto non siano in grado di aiutarli in tale incombenza.

Il servizio di pasti a domicilio può essere erogato in integrazione con le altre prestazioni sanitarie erogate dai competenti servizi dell'A.S.L. o da strutture con questa convenzionate, nonché da altri interventi offerti dalla Rete dei servizi alla popolazione anziana ed altri servizi alla persona eventualmente erogati sia dall'Amministrazione Comunale che dal volontariato sociale.

Il servizio pasti - erogato per il pasto di mezzogiorno e per quello serale- viene prestato dal lunedì alla domenica durante tutto il corso dell'anno.

Art. 47 Requisiti di accesso al servizio

Sulla base delle vigenti normative, vengono individuati quali destinatari degli interventi del servizio pasti presso strutture del territorio le persone anziane parzialmente autosufficienti e gli adulti invalidi, residenti sul territorio comunale, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, a condizione che siano soli durante l'orario dei pasti e che altre eventuali figure di supporto non siano in grado di aiutarli in tale incombenza,

A titolo esemplificativo:

- persone che vivono sole o in coppia, in condizioni di isolamento, parzialmente non autosufficienti;
- persone che vivono in famiglie con difficoltà ad espletare le attività assistenziali;
- soggetti in situazioni di bisogno segnalati da altri servizi specialistici



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

E' competenza dell'Assistente Sociale la formulazione ed l'aggiornamento del Progetto individuale e la decisione in merito all'ammissione al servizio autorizzata dal funzionario del Servizio Sociale comunale competente per il riscontro della compatibilità economica.

Per accedere al servizio è necessario:

- presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- presentare attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell'anno precedente (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
- effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
- sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio

La domanda viene esaminata entro quindici giorni dal momento del ricevimento e viene data tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio e della relativa quota di compartecipazione alla spesa

Art. 48 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare . Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista.

Le quote di compartecipazione della spesa, calcolate sulla base dei pasti, dovranno essere versate alla consegna dei buoni pasto.

Art. 49 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammesso il ritiro dal servizio. Nel caso in cui l'utente intenda ritirarsi dal servizio dovrà presentare formale disdetta.

L'erogazione del servizio sarà sospesa entro il 5° giorno lavorativo successivo alla formale disdetta dell'utente; conseguentemente l'utente è tenuto al correlato pagamento della prestazioni ricevute.

In caso di ricoveri o altri spostamenti dal domicilio l'utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio, riconsegnando, ove lo spostamento sia definitivo, i buoni pasti non consumati. L'ufficio provvederà, entro trenta giorni, al rimborso della contribuzione relativa ai pasti non consumati.

In caso di mancata comunicazione verrà addebitato all'utente l'intero costo pasto, fatti salvi più gravi provvedimenti.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO X

SERVIZIO PASTI PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILE

FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO DISABILI

Art. 50 Descrizione del servizio

Il Centro Diurno Disabili, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, si configura quale spazio appositamente strutturato e pertanto idoneo a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità. A tal fine prevede: interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi e riabilitativi, integrazione del disabile nell'ambiente sociale esterno, sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione del disabile,

Per realizzare tali finalità assicura, nell'ambito dell'ospitalità diurna, anche il servizio mensa

Art. 51 Erogazione del servizio

Il servizio viene erogato a tutti i frequentanti il Centro Diurno Disabili di Pieve Emanuele nei periodi di attività del centro stesso (11 mesi /anno).

Il servizio pasti erogato per il pasto di mezzogiorno viene prestato dal lunedì al venerdì durante tutto il corso dell'anno scolastico, secondo il calendario scolastico approvato annualmente

Art. 52 Requisiti di accesso al servizio

Sulla base delle vigenti normative, vengono individuati quali destinatari del servizio CDD L' Airone i cittadini residenti frequentanti il Centro stesso.

Per accedere al servizio è necessario essere regolarmente iscritti presentare regolare istanza al Centro Diurno Disabili di Pieve Emanuele e al Comune di Pieve Emanuele ed essere residenti nel territorio comunale. L'attivazione del servizio è contestuale alla ammissione al Centro Diurno Disabili.

Al fine di determinare la compartecipazione dell'utente alla spesa è necessario:

- presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- presentare attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell'anno precedente. In caso di mancata presentazione di tale documentazione verrà applicata d'ufficio la tariffa massima.

Art. 53 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare. Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista. I non residenti sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Le quote di compartecipazione della spesa, calcolate sul numero di pasti erogati, dovranno essere pagate nella misura fissata dall'ente, mediante versamento su conto corrente postale o presso la Tesoreria Comunale.

L'ufficio competente provvederà a emettere mensilmente e precisamente entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, bollettino di pagamento calcolato sulla base delle prestazioni effettuate e della tariffa attribuita dall'ufficio all'utente. I pagamenti delle contribuzioni dovute dagli utenti dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di avviso di pagamento, pena l'avvio delle procedure di recupero del credito che dovranno essere attuate a norma del precedente art.8.

La rilevazione delle presenze, ai fini della produzione e dell'invio del numero di pasti necessari, viene effettuata entro la prima ora di frequenza scolastica; pertanto verrà addebitato all'utente il costo del pasto prenotato anche qualora, per ragioni non preventivate, esca prima dell'ora di pranzo.

Art. 54 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammesso il ritiro dal servizio. Nel caso in cui l'utente intenda ritirarsi dal servizio dovrà presentare formale disdetta.

L'erogazione del servizio sarà sospesa entro il 5° giorno lavorativo successivo alla formale disdetta dell'utente; conseguentemente l'utente è tenuto al correlato pagamento dei pasti consumati.

In caso di ricoveri o altri spostamenti dal domicilio l'utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio, ai fini della sospensione del servizio. In caso di mancata comunicazione verranno addebitati all'utente i pasti preparati.

TITOLO XI

ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO A FAVORE DI ANZIANI ED INVALIDI ALLE STRUTTURE SANITARIE

Art. 55 Descrizione del servizio

Il servizio si configura quale affiancamento, accompagnamento e trasporto a favore di cittadini anziani e/o invalidi residenti a Pieve Emanuele, verso strutture sanitarie (Ospedali, Case di cura, Ambulatori specialistici, ...).

Tale servizio comprende sia trasporti continuativi, sia trasporti occasionali.

Tale servizio non si sostituisce ai trasporti di competenza del Servizio Sanitario (a titolo esemplificativo trasporto per prestazioni di dialisi).

La struttura sanitaria di destinazione deve essere compresa in un raggio di 50 Km salvo i casi segnalati, documentati ed espressamente richiesti dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 56 Erogazione del servizio

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì, in orario diurno (dalle ore 7.00 alle ore 19.00) durante tutto il corso dell'anno con esclusione dei giorni festivi. Il servizio può essere erogato anche il sabato esclusivamente per particolari prestazioni che non possono essere rinviate.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Art. 57 Requisiti di accesso al servizio

Possono accedere al servizio, previa verifica dell'impossibilità, da parte della rete parentale, di fornire al congiunto accompagnamento e trasporto alle strutture sanitarie (tale requisito è valutato dal Servizio sociale Professionale):

- a) Le persone invalide con certificato di invalidità superiore al 60 % , purché non necessitino di trasporto attrezzato, e coloro che in attesa di riconoscimento dell'invalidità (con procedura medica già avviata) siano valutate non in grado di muoversi autonomamente su certificazione del medico curante e/o su Relazione dell'Assistente Sociale;
- b) Le persone che, a prescindere dall'età anagrafica, soffrono di particolari patologie quali l'Alzheimer, il Parkinson o la Corea di Huntington o che si trovino in trattamento chemioterapico o radioterapico in conseguenza di una patologia tumorale, in considerazione delle limitazioni sia pure temporanee o periodiche, di capacità di movimento autonomo senza accompagnamento. Tali patologie dovranno essere certificate.
- c) Le persone anziane con almeno 65 anni di età nel caso siano sole e/o se sussiste l'impossibilità, di parenti o familiari all'accompagnamento del congiunto;
- d) Casi particolari su Relazione dell'Assistente Sociale.

Per accedere al servizio è necessario:

- presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- presentare attestazione ISEE in corso di validità (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
- effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
- sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio.

La domanda viene esaminata entro quindici giorni dal momento del ricevimento e viene data tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio e della relativa quota di compartecipazione alla spesa.

Una volta definita l'ammissione al servizio, gli aventi diritto dovranno richiedere all'ufficio Servizi Sociali la singola prestazione, entro e non oltre due giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento della prestazione, specificando la struttura sanitaria di destinazione e il tempo presunto necessario per la prestazione sanitaria richiesta.

Art. 58 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti fissata da apposita deliberazione comunale in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Le quote di compartecipazione della spesa sono calcolate come di seguito specificato:

- per accompagnamenti inferiori alle quattro (4) ore sulla base dei chilometri effettuati
- per accompagnamenti superiori alle quattro (4) ore, (previsti in relazione ad interventi di day hospital o simili) sulla base dei chilometri effettuati moltiplicati per due in considerazione del doppio tragitto necessario per l'espletamento del servizio.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Le quote di compartecipazione della spesa, calcolate sul numero di servizi erogati, dovranno essere pagate nella misura fissata dall'ente, mediante versamento su conto corrente postale o presso la Tesoreria Comunale.

L'ufficio competente provvederà a emettere mensilmente e precisamente entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, bollettino di pagamento calcolato sulla base delle prestazioni effettuate e della tariffa attribuita dall'ufficio all'utente. I pagamenti delle contribuzioni dovute dagli utenti dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di avviso di pagamento, pena l'avvio delle procedure di recupero del credito che dovranno essere attuate a norma del precedente art.8.

Art. 59 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammesso il ritiro dal servizio. Nel caso in cui l'utente intenda ritirarsi dal servizio dovrà presentare formale disdetta. L'utente è tenuto al correlato pagamento della prestazioni ricevute.

L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio servizi sociali prima dell'inizio del servizio l'eventuale sospensione o annullamento del trasporto.

E' dovere degli utenti assicurare che i trasporti si svolgano in un clima armonioso e sereno evitando di incorrere in comportamenti molesti o irrispettosi nei confronti dell'accompagnatore, di terzi e degli organizzatori.

Il funzionario responsabile o suo delegato possono disporre l'allontanamento dal servizio nei confronti di chi attua comportamenti molesti o irrispettosi nei confronti dell'accompagnatore o di terzi. La sospensione e l'allontanamento dal servizio per colpa dell'utente avvengono a spese dell'utente medesimo e senza diritto alla restituzione della contribuzione pagata.

TITOLO XII SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Art. 60 Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto per portatori di handicap ha come obiettivi:

- favorire l'integrazione dei portatori di handicap,
- migliorare la vita sociale e relazionale favorendo l'accesso ad importanti occasioni di crescita e di valorizzazione delle residue abilità intellettuali, manuali, psicomotorie, e affettive
- rimuovere gli ostacoli di mobilità che potrebbero determinare l'isolamento con conseguente disagio sociale e psicologico.

Possono accedere al servizio tutti i portatori di handicap residenti nel Comune di Pieve Emanuele che debbano recarsi in modo stabile e continuativo presso i centri educativi/formativi e/o professionali della città di Milano, della città di Pavia e rispettive province.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Art. 61 Erogazione del servizio

Il servizio viene erogato per tutto il periodo di funzionamento dei centri educativi/formativi e/o professionali, tenendo conto dei calendari scolastici adottati dai Consigli d'Istituto delle singole Istituzioni.

Il servizio si espleta dal lunedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio. Gli orari e i tragitti vengono stabilite dall'Ufficio competente sulla base delle iscrizioni ricevute e comunicate alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Eventuali cambiamenti relativi a giorni, orari e luoghi di destinazione dovranno essere formalmente comunicati con un adeguato anticipo all'Ufficio Servizi Sociali, al fine di concordare con il gestore del servizio l'eventuale cambiamento di tragitto.

Art. 62 Requisiti di accesso al servizio

L'accesso al servizio comporta la presentazione della domanda di ammissione che deve pervenire all'Ufficio Servizi Sociali nei termini stabiliti dal "Bando di ammissione" emanato dall'Amministrazione Comunale di norma entro il 31 maggio di ogni anno. Le schede d'iscrizione dovranno essere corredate dai documenti richiesti.

Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine potranno essere accolte solo nel caso in cui non comportino deviazioni dei percorsi o modifica degli orari già stabiliti e comunque nel limite di capienza dei mezzi.

Per accedere al servizio è necessario:

- presentare la scheda di accesso al servizio compilata in ogni sua parte
- presentare attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi dell'anno precedente (Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima prevista)
- effettuare un colloquio di valutazione con il Servizio Sociale Professionale
- sottoscrivere per accettazione la scheda di attivazione del servizio

La domanda viene esaminata entro quindici giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande; l'ufficio provvede a dare tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio e della relativa quota di compartecipazione alla spesa.

Art. 63 Contribuzione

L'Amministrazione Comunale richiede una compartecipazione economica degli utenti **fissata da apposita deliberazione comunale** in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiari. Gli utenti che non desiderano presentare Attestazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa o contribuzione massima prevista.

Per la particolarità degli utenti si prevedono riduzioni sulla quota di compartecipazione mensile in base a moduli di assenze pari ad almeno 10 giorni feriali continuativi. L'ammontare di dette riduzioni sono **fissate da apposita deliberazione comunale**.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

Le quote di compartecipazione della spesa, calcolate sul numero di ore di servizio erogate, dovranno essere pagate nella misura fissata dall'ente, mediante versamento su conto corrente postale o presso la Tesoreria Comunale.

L'ufficio competente provvederà a emettere mensilmente e precisamente entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, bollettino di pagamento calcolato sulla base delle prestazioni effettuate e della tariffa attribuita dall'ufficio all'utente. I pagamenti delle contribuzioni dovute dagli utenti dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di avviso di pagamento, pena l'avvio delle procedure di recupero del credito che dovranno essere attuate a norma del precedente art.8.

E' onere dell'ente informare tempestivamente l'utenza in ordine ad eventuali cambiamenti inerenti la gestione del servizio che dovessero comportare variazioni sia del soggetto gestore che delle modalità di pagamento della tariffa e di gestione del servizio di riscossione.

Art. 64 Ritiro/Rinuncia/Rimborsi

E' ammesso il ritiro dal servizio. Nel caso in cui l'utente intenda ritirarsi dal servizio dovrà presentare formale disdetta.

L'erogazione del servizio sarà sospesa entro il 5° giorno lavorativo successivo alla formale disdetta dell'utente; conseguentemente l'utente è tenuto al correlato pagamento della prestazioni ricevute.

In caso di ricoveri o altri spostamenti dal domicilio l'utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio, ai fini della sospensione del servizio.

In caso di mancata comunicazione verranno addebitate all'utente le prestazioni programmate.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.65 Sanzioni e norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge che disciplinano nello specifico l'organizzazione e la gestione dei singoli servizi

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni di legge e do regolamento, si applicano le disposizioni fissate nel vigente regolamento comunale generale per la riscossione delle entrate non soggette a disciplina speciale.

Art. 66 Entrata in vigore, abrogazioni ,norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2006.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni altra norma relativa all'accesso ai Servizi educativi e sociali, contenuta in altri Regolamenti o atti a contenuto regolamentare che risulti con esso in contrasto .

In via transitoria le norme contenute in altri regolamenti o atti dell'ente a contenuto regolamentare sulla base dei quali sono in corso di erogazione servizi in favore di utenti cessano la loro efficacia con la conclusione temporale disposta dai singoli contratti o atti in forza dei quali è stata disposta l'erogazione.

In particolare si dispone che a far data dal 1 settembre 2006 vengano presi in considerazione per l'applicazione dell'art.9 del presente regolamento relativo alla scontistica per i multiservizi i servizi di seguito elencati :

- Asilo Nido
- Sad
- Pasti a domicilio
- disabili
- Trasporto anziani e invalidi alle strutture socio sanitarie
- Buoni Pasto
- Trasporto
- Soggiorni Climatici
- Centro Diurno Estivo

Si dispone che a far data dal 1 settembre 2007 vengano presi in considerazione per l'applicazione dell'art.9 del presente regolamento tutti i servizi elencati in detto articolo e che, pertanto, l'art. 9 del presente regolamento entri in vigore anche per i servizi di seguito elencati:

- Refezione
- Prescuola
- Postscuola
- Trasporto scolastico



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

PROVINCIA DI MILANO

LEGENDA:

CENTRO DIURNO DISABILI

PARTI ABROGATE

CENTRO DIURNO DISABILI

PARTI INSERITE